

Decreto Ministeriale
24 Settembre 1994

MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO
DEL D.M. 13 APRILE 1992

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il decreto ministeriale 13 aprile 1992,
ATTESA la necessità di procedere ad alcune integrazioni e modifiche del predetto provvedimento, anche in relazione a diversi problemi interpretativi insorti in sede applicativa del medesimo, per le parti concernenti le scuole di “didattica della musica”, “musica elettronica”, “jazz”, “prepolifonia”, “musica vocale e da camera” e “flauto dolce” nei conservatori,
SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

DECRETA

Art. 1

Relativamente alla Scuola di “didattica della musica” il Decreto Ministeriale 13 aprile 1992 è integrato come appresso:

A. Ammissione

1. L'ammissione avviene per esami, con il possesso da parte dei candidati di un diploma di conservatorio, ovvero con l'ammissione al 9° anno di una scuola decennale di conservatorio o il possesso del diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso uno dei licei musicali sperimentali funzionanti presso i conservatori. Per l'ammissione al 1° anno della scuola non è previsto alcun limite di età.
2. Non è consentita l'ammissione al 2°, 3° o 4° anno : Possono essere ammessi al 4° anno solo coloro che si trovano in possesso dell'attestato conseguito a conclusione dell' ex corso straordinario triennale di didattica della musica.
3. L'ammissione al 1° anno della scuola, o al 4° anno nel caso di cui al precedente punto 2, avviene per esami (colloquio e contestuali prove musicali), nel limite dei posti programmati come disponibili, con preferenza per gli allievi che superino gli esami al 1° anno.
4. I programmi relativi agli esami di ammissione sono definiti dal collegio dei docenti della scuola di didattica della musica, presieduto dal direttore o da un docente di ruolo da lui delegato. Detti programmi debbono essere pubblicati annualmente all'albo del conservatorio entro il 30 marzo.
5. La commissione per gli esami di ammissione è composta dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, e da cinque docenti della scuola (uno per ciascuna disciplina).

6. All'esame colloquio con contestuali prove musicali viene attribuita una votazione complessiva espressa in decimi. Ciascun componente della commissione esprime una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di ammissione è dato dalla media dei voti attribuiti dai singoli componenti, con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione aritmetica della media si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50. Non si fa luogo alla media, e l'esame si intende non superato, se un componente della commissione attribuisce al candidato una votazione inferiore a 5/10, o se due o più componenti della commissione attribuiscono al candidato una votazione di 5/10.

7. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione con una votazione complessiva non inferiore a 6/10 sono iscritti, in ordine di punteggio, in una apposita graduatoria da valere ai fini della iscrizione alla scuola nel limite dei posti programmati come disponibili.

B: Esami di passaggio all'anno successivo

1. Il passaggio all'anno successivo (2°,3°,4°) della scuola avviene per esami. Gli esami si articolano in cinque prove, una per ciascuna disciplina. Le prove d'esame sono predeterminate collegialmente dai docenti della scuola e dal direttore del conservatorio o da un docente di ruolo da lui delegato e debbono vertere sui programmi relativi agli anni di studio. Entro il 30 maggio ciascun conservatorio deve pubblicare all'albo o programmi d'esame in relazione alle cinque prove previste. Gli esami di passaggio all'anno successivo sostituiscono la "valutazione di conferma" prevista dal D.M. 13 aprile 1992.

2. La commissione per gli esami di passaggio è composta dal direttore del conservatorio o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede e dai cinque docenti della scuola.

3. Alle cinque prove d'esame viene attribuita una votazione complessiva espressa in decimi. Ciascun componente della commissione esprime sull'insieme delle predette cinque prove una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto di esame per il passaggio all'anno successivo è dato dalla media dei voti attribuiti dai singoli componenti della commissione, con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50. Conseguendo il passaggio all'anno successivo l'allievo che riporti nell'esame una votazione complessiva non inferiore a 6/10 Non fa luogo alla media e l'esame si intende non superato se un componente della commissione attribuisce al candidato una votazione inferiore a 5/10. Se uno o non più di due componenti della commissione attribuiscono al candidato una votazione di 5/10 è in facoltà della commissione decidere, a maggioranza, che il candidato ripeta, in tutto o in parte le prove d'esame nella seconda sessione. Supera l'esame di seconda sessione il candidato che non riporti da parte di alcun componente della commissione una votazione inferiore a 6/10. La commissione per la seconda sessione d'esame è composta come la prima sessione, a prescindere dalla circostanza che l'allievo abbia dovuto ripetere solo in parte le prove d'esame.

4. L'allievo che non ha superato le prove d'esame è ammesso a ripetere l'anno della scuola non superato. Nell'arco dei primi tre anni della scuola è consentito di ripetere un solo anno. E' consentito, altresì, di ripetere per una sola volta il 4° anno nel caso in cui l'allievo non sia ammesso agli esami di diploma o non superi tali esami.

C. Ammissione agli esami di diploma

Entro il 30 maggio ciascuno dei cinque docenti della scuola deve attribuir ad ogni allievo che ha frequentato il 4° anno un voto di ammissione agli esami di diploma espresso in decimi (senza frazioni). Non è ammesso agli esami di diploma l'allievo cui è stata attribuita anche in una sola disciplina una votazione inferiore a 5/10, o cui è stata attribuita in più di due discipline una

votazione di 5/10. il voto complessivo di ammissione agli esami di diploma, attribuito dal collegio dei docenti della scuola, è dato dalla media dei voti conseguiti dall'allievo nelle cinque discipline della scuola medesima con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.

E' ammesso agli esami di diploma l'allievo che consegua un voto complessivo di ammissione non inferiore a 6/10.

L'allievo non ammesso agli esami di diploma può ripetere per una sola volta il 4° anno della scuola.

D. Esami di diploma

1. La commissione per gli esami di diploma è composta dal direttore del conservatorio o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede e dai cinque docenti dell'allievo.

2. Gli esami si svolgono secondo il programma previsti dal decreto ministeriale 13 aprile 1992, punti 1, 2, 3 e lett. a), b), c), d), e), f) e g).

3. Il coro di allievi in età dell'obbligo scolastico previsto per la prove pratica di cui al punto 3 lett. c) del programma degli esami, è costituito dal direttore con almeno 6 elementi. La partecipazione degli allievi è obbligatoria. Per esigenze organizzativa del conservatorio, o personali degli allievi giustificate dal direttore, i componenti del coro possono essere sostituiti o alternati in tutto o in parte .

4. Al candidato vengono attribuite 9 votazioni separate, rispettivamente per le prove di cui al punto 1), al punto 2), al punto 3) lett. a), al punto 3) lett. b), al punto 3) lett. c), al punto 3) lett. d), al punto 3) lett. e), al punto 3) lett. f) e al punto 3) lett. g). Ogni componente della commissione esprime per ciascuna delle predette 9 prove una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di ciascuna prova è dato dalla media dei voti attribuiti alla prova medesima dai singoli componenti della commissione con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.

5. Supera gli esami di diploma il candidato che ha riportato una votazione media complessiva di almeno 6/10 con non meno di 5/10 in non più di due prove. Il voto di diploma è dato dalla media dei voti complessivi riportati dal candidato nelle 9 prove d'esame con arrotondamento rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50. La commissione relativamente agli allievi che superino gli esami di diploma con votazione di 10/10 può deliberare, all'unanimità, di attribuire la "lode" accademica.

6. L'allievo può sostenere, a sua scelta, gli esami di diploma nella prima o nella seconda sessione di esami. L'allievo che non superi l'esame di diploma è ammesso a ripetere per una sola volta il 4° anno della scuola.

7. Agli esami di diploma non sono ammessi candidati privatisti.

8. Le prove orali e pratiche degli esami di diploma sono pubbliche.

9. La seconda sessione degli esami di diploma deve essere svolta nel periodo antecedente agli esami di ammissione.

E. Frequenza degli allievi

1. Per sostenere gli esami di passaggio all'anno successivo, o di diploma, l'allievo deve aver frequentato non meno di 2/3 delle lezioni per ciascuna materia.

2. Il numero degli allievi di ciascuna scuola di didattica non può complessivamente superare le 28 unità. Per le scuole che al presente hanno un numero complessivo superiore alle 28 unità, si procederà alla graduale riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95, con l'ammissione al 1° anno di un numero non superiore alle 7 unità

F. Programmi d'insegnamento

In relazione agli orientamenti didattici e ai programmi degli esami di diploma previsti dal D.M. 13 aprile 1992, il collegio dei docenti della scuola di didattica della musica, presieduto dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni deve procedere annualmente alla definizione dei programmi d'insegnamento relativi a ciascuno dei quattro anni della scuola. I predetti programmi debbono essere immediatamente pubblicati all'albo del conservatorio.

Art. 2

Relativamente alla Scuola di "musica elettronica", il decreto ministeriale 13 aprile 1992 è integrato come appresso:

A. Ammissione

1. L'ammissione al 1° anno della scuola avviene per esame-colloquio e contestuali prove attitudinali musicali e strumentistiche, nel limite dei posti disponibili. Possono accedere agli esami, senza limiti d'età, coloro che si trovino in possesso di un diploma di conservatorio, ovvero della licenza del periodo medio di composizione, o della licenza del quinquennio di composizione sperimentale, o della licenza del periodo medio di una scuola decennale di strumento, o di diploma di liceo musicale sperimentale.

2. Non è consentita l'ammissione al 2°, 3° o 4° anno.

3. Il programma relativo agli esami di ammissione è definito da una commissione dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, dal docente di musica elettronica e da un docente della scuola di composizione nominato dal direttore.

5. All'esame colloquio con prove attitudinali musicali e strumentistiche viene attribuito un voto complessivo in decimi. Ciascun componente della commissione esprime una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di ammissione è dato dalla media dei voti attribuiti dai singoli componenti, con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione aritmetica della media si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.

6. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione con una votazione complessiva non inferiore a 6/10 sono iscritti, in ordine di punteggio, in una apposita graduatoria da valere ai fini della iscrizione alla scuola nel limite dei posti disponibili.

B: Valutazione di conferma

1. La valutazione di conferma per il passaggio all'anno successivo (2°,3°,4°) della scuola avviene in forma di esame-colloquio e contestuali prove musicali e strumentistiche. La commissione è composta dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, dal docente di musica elettronica e da un docente della scuola di composizione nominato dal direttore. L'esame-colloquio e le contestuali prove musicali e strumentistiche vertono sui programmi relativi all'anno della scuola, così come definiti ai sensi della successiva lett. c. punto e.

2. All'esame-colloquio e le contestuali prove musicali e strumentistiche viene attribuita una votazione complessiva espressa in decimi. Ciascun componente della commissione esprime sull'insieme delle predette cinque prove una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di conferma è dato dalla media dei voti attribuiti dai singoli componenti con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.

3. È confermato per il passaggio all'anno successivo della scuola l'allievo che riporti nell'esame una votazione complessiva non inferiore a 6/10.

4. L'allievo non confermato è ammesso a ripetere l'anno della scuola non superato. Nell'arco dei primi tre anni di durata della scuola è consentito di ripetere un solo anno. È consentito, altresì, di ripetere per una sola volta il 4° anno nel caso in cui l'allievo non superi gli esami di diploma.

C. Programmi di insegnamento e di esami

1. Il programma degli esami di diploma di cui al decreto ministeriale 13 aprile 1992 come integrato per esigenze didattiche e organizzative, è il seguente:

- prova pratica consistente nella realizzazione di una composizione della durata di dieci minuti. La composizione potrà prevedere l'utilizzo di materiali concreti e/o elettronici, sia prodotti dal vivo che registrati. La prova è suddivisa in due parti, la prima della durata di 8 ore consistente nella realizzazione della partitura in notazione libera, la seconda della durata di 30 giorni, consistente nella realizzazione sonora della partitura stessa:

- prova scritta consistente nell'analisi di una composizione elettroacustica rappresentativa assegnata dalla commissione. Al candidato viene fornita la registrazione sonora dell'opera o la partitura dell'opera medesima. Durata della prova: 8 ore;

- prova orale consistente in una discussione su argomenti compresi negli orientamenti didattici e sugli aspetti stilistici, storico critici della composizione realizzata dal candidato nel corso della prova pratica.

2. In relazione ai programmi degli esami di diploma una commissione composta dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, dal docente di musica elettronica e da un docente della scuola di composizione nominato dal direttore. entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni, deve procedere, annualmente, alla definizione dei programmi di insegnamenti relativi a ciascuno dei 4 anni della scuola.

D. Esami di diploma

1. La commissione per gli esami di diploma è composta dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, dal docente di musica elettronica e da un docente della scuola di composizione nominato dal direttore.

2. Gli esami si svolgono secondo il programma di cui alla lett. c)., punto 1.

3. Al candidato vengono attribuite 3 votazioni separate: per la prova pratica, per la prova scritta e per la prova orale. Ogni componente della commissione esprime per ciascuna 3 prove una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di ciascuna prova è dato dalla media dei voti attribuiti alla prova medesima dai singoli componenti della commissione con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.

4. Supera gli esami di diploma il candidato che ha riportato una votazione media complessiva di almeno 6/10 con non meno di 5/10 in non più di una prova. Il voto di diploma è dato dalla media dei voti complessivi riportati dal candidato nelle 3 prove d'esame con arrotondamento rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50. La commissione relativamente agli allievi che superino gli esami di diploma con votazione di 10/10 può deliberare, all'unanimità, di attribuire la "lode" accademica.

5. L'allievo può sostenere, a sua scelta, gli esami di diploma nella prima o nella seconda sessione di esami. L'allievo che non superi l'esame di diploma è ammesso a ripetere per una sola volta il 4° anno della scuola.

6. Agli esami di diploma non sono ammessi candidati privatisti.

7. La seconda sessione degli esami di diploma deve essere svolta nel periodo antecedente agli esami di ammissione.

E. Frequenza degli allievi

1. Per sostenere gli esami di passaggio all'anno successivo, o di diploma, l'allievo deve aver frequentato non meno di 2/3 delle lezioni.

2. Il numero degli allievi di ciascuna scuola di musica elettronica non può complessivamente superare le 12 unità. Per le scuole che al presente hanno un numero complessivo superiore alle 12 unità, si procederà alla graduale riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95, con l'ammissione al 1° anno di un numero non superiore alle 3 unità

Art. 3

Relativamente alla Scuola di "jazz", "prepolifonia", "musica vocale da camera" e "flauto dolce", fermo restando le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 13 aprile 1992, trovano applicazione analogica le integrazioni di cui al precedente art. 2 concernenti al scuola di "musica elettronica".

Art. 4

Alle materie complementari obbligatorie previste dal Decreto Ministeriale 13 aprile 1992 per la scuola di "flauto dolce" è aggiunto l'insegnamento di "storia ed estetica musicale" con durata biennale ed inizio dal 1° anno del corso superiore.

Roma 24/09/1994

IL MINISTRO